



Bruxelles, 9.12.2020  
COM(2020) 787 final

Raccomandazione di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza l'avvio di negoziati per un nuovo accordo di pesca tra l'Unione europea  
e il Regno di Norvegia**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

La Commissione propone l'avvio di negoziati con la Norvegia per un nuovo accordo di pesca che stabilisca il quadro per la gestione degli stock ittici condivisi e l'accesso alle acque e alle risorse.

Alla luce del recesso del Regno Unito dall'Unione europea la Norvegia ha indicato che intende sostituire l'attuale accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia ("l'accordo del 1980"). A luglio essa ha comunicato alla Commissione che stava considerando la possibilità di dare il necessario preavviso di nove mesi il 15 settembre 2020 per attivare la denuncia dell'accordo che terminerebbe quindi il 15 giugno 2021. La denuncia dell'accordo senza sostituirlo eliminerebbe la base giuridica per l'accesso reciproco alle acque, con un impatto negativo sulle flotte dell'UE. Tuttavia nove mesi costituiscono un periodo di tempo estremamente breve per l'Unione al fine di stabilire la sua posizione negoziale e concludere un nuovo accordo, creando così un'ulteriore incertezza.

L'accordo del 1980 è il principale accordo bilaterale che disciplina le relazioni dell'Unione con la Norvegia in materia di pesca. Esso riguarda tutti gli stock gestiti congiuntamente nel mare del Nord, nello Skagerrak e nel Kattegat, e fornisce la base giuridica per le consultazioni annuali per fissare le possibilità di pesca e decidere su altri aspetti della gestione congiunta, ad esempio il controllo. Inoltre è strettamente legato a diversi altri accordi: l'accordo di Oporto (concluso al momento della firma dell'accordo SEE), l'accordo di vicinato tra la Svezia e la Norvegia e l'accordo relativo allo Skagerrak e al Kattegat.

Anche se alcune delle possibilità di pesca saranno oggetto di un nuovo accordo separato tra il Regno Unito, la Norvegia e l'Unione, altri stock ittici rimarranno soggetti unicamente alla sovranità dell'Unione e della Norvegia.

Data la volontà della Norvegia di sostituire l'accordo del 1980, a norma dell'articolo 63, paragrafo 1, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare<sup>1</sup>, l'Unione e la Norvegia dovrebbero concordare le misure necessarie per coordinare e garantire la conservazione e lo sviluppo degli stock gestiti congiuntamente nell'Atlantico nord-orientale.

Per evitare che la denuncia dell'accordo esistente determini un vuoto giuridico che avrebbe un impatto significativo sulle attività delle flotte dell'UE, la Norvegia ha accettato di avviare negoziati per un nuovo accordo: l'accordo del 1980 rimarrà in vigore fino alla loro conclusione. La Norvegia ha approvato tale approccio a condizione che i negoziati inizino nel gennaio 2021. Essi si svolgeranno parallelamente ai negoziati trilaterali che coinvolgono il Regno Unito.

A tale scopo l'Unione europea intende concludere un nuovo accordo di pesca ("l'accordo") con il Regno di Norvegia.

---

<sup>1</sup> Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3).

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Dal 16 giugno 1980 gli accordi di pesca tra l'Unione europea e la Norvegia si sono basati sull'"accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia". L'accordo del 1980, che riguarda il Mare del Nord e l'Atlantico nord-orientale, è il più importante accordo di pesca concluso dall'Unione con un altro paese in termini di scambio di possibilità di pesca e di misure di gestione congiunta. Dopo un periodo iniziale di 10 anni l'accordo è successivamente rinnovato automaticamente ogni sei anni a meno che una delle parti non notifichi la denuncia con un preavviso di nove mesi. L'ultimo rinnovo automatico risale al 2015 per il periodo fino al 16 giugno 2021.

L'accordo del 1980 costituisce la base giuridica per concordare i totali ammissibili di catture (TAC) provenienti da stock gestiti congiuntamente e l'accesso reciproco che consente alle navi di ciascuna parte di pescare nelle acque dell'altra. Il nuovo accordo dovrebbe mantenere le condizioni di accesso reciproco e le quote dei contingenti esistenti in base all'attività tradizionale della flotta dell'UE.

Il nuovo accordo rientrerà nell'ambito più ampio della politica comune della pesca (PCP). Esso costituirà la base per le relazioni in materia di pesca nelle zone in cui gli stock sono gestiti congiuntamente con la Norvegia, al fine di promuovere lo sfruttamento sostenibile, la gestione e la conservazione delle risorse marine vive in linea con gli obiettivi della PCP e i principi della buona governance.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Non pertinente.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

Base giuridica della decisione è l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che definisce la procedura di negoziazione e conclusione degli accordi internazionali.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente (competenza esclusiva).

- **Proporzionalità**

La decisione è proporzionale all'obiettivo perseguito.

- **Scelta dello strumento**

Lo strumento è previsto dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del TFUE.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Non pertinente.

### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'avvio dei negoziati è previsto per il primo trimestre del 2021.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La Commissione raccomanda che:

- il Consiglio la autorizzi ad avviare e condurre negoziati per la conclusione di un nuovo accordo di pesca con il Regno di Norvegia;
- la Commissione sia nominata negoziatrice in materia per conto dell'UE;
- la Commissione conduca i negoziati in consultazione con un comitato speciale, come previsto dalle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- il Consiglio approvi le direttive di negoziato allegate alla presente raccomandazione.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza l'avvio di negoziati per un nuovo accordo di pesca tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Le relazioni dell'Unione con la Norvegia in materia di pesca si basano sull'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato il 27 febbraio 1980 ed entrato in vigore il 16 giugno 1981.
- (2) Dopo un periodo iniziale di 10 anni, l'accordo è automaticamente prorogato per ulteriori periodi di sei anni; l'estensione più recente è iniziata nel 2015.
- (3) L'accordo riguarda il Mare del Nord, lo Skagerrak e l'Atlantico nord-orientale e consente la fissazione di totali ammissibili di catture per gli stock condivisi, il trasferimento di possibilità di pesca, misure tecniche congiunte e questioni relative al controllo e all'esecuzione.
- (4) La Norvegia ha espresso la volontà di sostituire l'attuale accordo alla luce dell'impatto significativo che il recesso del Regno Unito dall'Unione dovrebbe avere sulla gestione congiunta degli stock nell'Atlantico nord-orientale. A seguito del periodo di transizione per il recesso del Regno Unito (che scade alla fine del 2020) gli stock saranno oggetto di accordi bilaterali o trilaterali. Gli stock che si trovano nelle acque sotto la giurisdizione del Regno Unito, dell'Unione e della Norvegia saranno oggetto di un accordo trilaterale separato. Data la volontà della Norvegia di sostituire l'attuale accordo, sarà necessario un nuovo accordo bilaterale per gli stock che rientrano esclusivamente nella giurisdizione della Norvegia e dell'Unione.
- (5) A norma dell'articolo 63, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare<sup>1</sup> e tenuto conto delle relazioni globali dell'Unione con la Norvegia è importante mantenere la cooperazione in materia di pesca responsabile per garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine vive.
- (6) È pertanto opportuno avviare negoziati con la Norvegia al fine di concludere un nuovo accordo bilaterale di pesca,

---

<sup>1</sup> Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (*GUL 179 del 23.6.1998, pag. 3*).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Commissione è autorizzata a negoziare a nome dell'Unione un nuovo accordo di pesca con il Regno di Norvegia.

*Articolo 2*

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

*Articolo 3*

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo "Politica esterna della pesca" del Consiglio.

*Articolo 4*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*